



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 179 del 07/12/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

21) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI FRANCESCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2023
(Gara: CANTALICE – SETTEVILLE CASEROSSE del 22/10/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Cantalice ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di primo grado con C.U. n. 114 del 25/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Rossi Francesco per 3 gare "per aver colpito, a gioco fermo, con una gomitata al volto un avversario causandogli fuoriuscita di sangue dal naso. Il calciatore doveva essere sostituito".

Letto il referto arbitrale, come noto fonte privilegiata di prova, si evidenzia che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, non possono ritenersi assumibili, e comunque non sufficienti per arrivare ad una rivisitazione della pena, che questa Corte ritiene congrua, così come comminata dal Giudice di primo grado.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 08/11/2023 (Gara: ATLETICO LODIGIANI – FIANO ROMANO del 05/11/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Atletico Lodigiani; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e di conseguenza tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

47) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANIERI DANILO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 08/11/2023 (Gara: SPQV VELLETRI CALCIO – VILLA ADRIANA del 05/11/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Con rituale reclamo, la società Villa Adriana ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Danilo Ranieri, sostenendo che lo stesso aveva sì pronunciato una parola offensiva nei confronti dell'assistente arbitrale ma che si allontanava subito e non veniva a contatto né con egli né con l'arbitro.

Chiedeva quindi una riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, al termine della gara, pronunciava una grave offesa nei confronti dell'assistente all'arbitro reiterandola poi nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell'espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta

irriguardosa nei confronti dell'assistente arbitrale e dell'arbitro, punita dall'art. 36, comma 1, lett. a) con la squalifica minima di quattro giornate di gara.

Si ricorda, inoltre, che detto comma, alla lettera b), punisce con otto giornate di squalifica il calciatore qualora detta condotta si concretizzi in un contatto fisico.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 7 dicembre 2023

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli